



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 145 DEL 06/08/2026

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE ANTIVIOLENZA 52026/2028 E COFINANZIAMENTO ATTRAVERSO CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO ANTIVIOLENZA SITUATI A LODI IN VIA GORINI

L'anno 2026 addì 06 del mese di agosto alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

FUREGATO ANDREA	Sindaco	Presente
TAGLIAFERRI LAURA	Vice Sindaco	Presente
CASERINI STEFANO	Assessore	Presente
DEVECCHI MARIAROSA	Assessore	Presente
MILANESI FRANCESCO	Assessore	Assente
MINOJETTI MANUELA	Assessore	Assente
PIACENTINI SIMONE	Assessore	Presente
POZZOLI SIMONETTA	Assessore	Presente
MASCHERONI MARCO	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Sindaco Andrea Furegato.

Assiste il Segretario Generale Diego Carlino.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente MASSAZZA SABRINA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.02.2026, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, Missione 12 programma 12.04”;

Visti:

- la legge 3 luglio 2012 n. 11 “*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*”;
- Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio del 14 settembre 2022;
- la DGR n. 1073 del 09/10/2023 “Istituzione dell’albo dei centri antiviolenza e delle case rifugio in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni 14 settembre 2022”

Richiamate:

- la Delibera di Giunta n. 68 del 29/05/2020 ad oggetto “*Individuazione della sede definitiva del Centro antiviolenza "La metà di niente" e conseguente concessione in comodato dei relativi locali situati a Lodi in via Gorini all'associazione "L'Orsa minore"*”;
- la Delibera di Giunta n. 135 del 08/09/2022 ad oggetto “*Approvazione del contratto di comodato all'associazione "L'Orsa Minore" dei locali destinati a centro antiviolenza "la metà di niente" situati a Lodi in via Gorini*” per l’attuazione del Programma regionale antiviolenza 2022/2023;
- la Delibera di Giunta n. 177 del 23/10/2024 ad oggetto “*APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE L'ORSA MINORE DEI LOCALI DESTINATI A CENTRO ANTIVIOLENZA SITUATI A LODI IN VIA GORINI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE ANTIVIOLENZA 2024/2025*” per l’attuazione del Programma regionale antiviolenza 2024/2025;

Preso atto che:

- il Comune di Lodi è proprietario dell’immobile situato in Via Gorini, censito in catasto urbano al Foglio 42, particella 148, superficie mq. 200,00, identificativi oggetto di aggiornamento catastale, a fronte dei lavori di frazionamento, per l’individuazione dei nuovi identificativi catastali del relativo subalterno, di cui si allega mappa (allegato n. 1);
- il suddetto immobile ha destinazione in base alle previsioni del PGT, ovvero dal “*Piano dei Servizi*”, rispetto le quali l’immobile localizzato in Via Paolo Gorini in cui ricade l’unità immobiliare in oggetto, è identificato in “IC3” – Attrezzature di Interesse Comune – e, secondo l’articolo 4 del PDS, tra le destinazioni principali ammesse vi rientra quella dei “Servizi Amministrativi di Interesse Comune” (allegato n. 2)

Dato atto che:

- con deliberazione di C.C. n. 1 del 13/01/2025 è stato approvato il rinnovo e la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere, riconoscendo il Comune di Lodi quale capofila della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, di cui fanno parte soggetti rappresentanti di tutto il territorio lodigiano tra istituzioni, forze dell'ordine, sistema socio-sanitario, sistema giudiziario, sistema scolastico, associazionismo e soggetti del terzo settore;
- la Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi afferisce territorialmente all'Ambito di Lodi – Piano di Zona di Lodi - di cui fanno parte n. 61 Comuni;
- dal 2014 il Comune di Lodi ha attivato contributi regionali finalizzati alla sperimentazione e realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne;

Richiamate, altresì, la D.G.R. n. XII/6200/2026 ad oggetto: *“APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO E DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITÀ PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE – DECRETI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 29 DICEMBRE 2025 PUBBLICATI IN G.U. N. 32 DEL 9 FEBBRAIO 2026 E G.U. 39 DEL 17 FEBBRAIO 2026”* e i decreti attuativi D.D.U.O. n. 7044 del 28/05/2026 e n.7156 del 29/05/2026, con cui Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Lodi, in qualità di capofila di rete territoriale antiviolenza presente sul territorio lombardo, un contributo economico pari a € 277.464,97 per l'attuazione di un Programma di interventi per il triennio 2026/2028 (dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2028) [di seguito *Programma regionale antiviolenza 2026/2028*], per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne;

Dato atto che il contributo sopra richiamato sarà accertato successivamente sul bilancio comunale 2026/2027 al cap. di entrata n. 700 art. 1;

Preso atto che il Comune di Lodi intende dare attuazione, sul territorio di riferimento della propria rete, al Programma regionale antiviolenza 2026/2028, in ottemperanza alle modalità attuative, così come disposte della normativa regionale sopra richiamata, per individuare soggetti gestori di Centro Antiviolenza [CAV] e Case Rifugio [CR], in possesso dei requisiti necessari per erogare i servizi minimi per vittime di violenza di genere, così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023;

Considerato che Regione Lombardia ha stabilito la possibilità di procedere per l'individuazione dei soggetti gestori di CAV e CR, tramite Avviso pubblico di concessione di contributo o tramite coprogettazione o altre forme previste dal codice del terzo settore;

Valutato di voler procedere, per l'individuazione dei soggetti gestori di CAV e CR, tramite Avviso pubblico di concessione di contributo, per dare attuazione al Programma regionale antiviolenza 2026/2028, sul territorio che afferisce alla Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi;

Dato atto che il Comune di Lodi, intende cofinanziare il Programma regionale antiviolenza 2026/2028, tramite concessione in comodato d'uso, al soggetto gestore di CAV, dei locali individuati

quale sede definitiva del Centro Antiviolenza con la citata Delibera di Giunta 68 del 29/05/2020, situati in Via Gorini, con una superficie di mq. 200,00, sino alla scadenza del Programma regionale antiviolenza 2026/2028 è previsto il 31/12/2028, salvo proroghe che dovessero essere stabilite da Regione Lombardia;

Considerato che la stima del canone di locazione dei locali sopra richiamati, si attesta, secondo parere rilasciato da servizio tecnico di competenza dell'Ente e agli atti del Servizio Pari Opportunità – prot. N. 53929/2026 (Allegato), alla somma di 20.400,00 €/anno;

Dato atto che non sono previste minori entrate in relazione al fatto che i detti locali erano già concessi, a titolo di comodato d'uso gratuito;

Valutato, altresì, oltre alla concessione in comodato d'uso gratuito dei locali sopra richiamati, di cofinanziare le spese generali di gestione dei locali del Centro, sostenendo i costi delle utenze (luce, gas, acqua, tassa rifiuti) che ammontano a c.a. 3.900,00 €/anno, mentre restano a carico del soggetto selezionato l'arredo minimo dei locali e la dotazione tecnico-strumentale e informatica necessaria alla erogazione del servizio di Centro Antiviolenza;

Preso atto, pertanto, che il valore del cofinanziamento complessivo al Programma regionale antiviolenza 2026/2028 da parte del Comune di Lodi ammonta complessivamente a 24.300,00 €/anno;

Valutato di prevedere, a titolo di cofinanziamento che anche le spese per utenze, restino a carico del Comune di Lodi, già previste nei normali stanziamenti di bilancio 2026/2028;

Dato atto che la sede individuata assicura il più ampio grado di riservatezza, per il servizio in parola, quale condizione imprescindibile a garanzia delle donne vittime di violenza che si rivolgono al Centro, come previsto dall'art. 2 comma 1 dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e che cita *“la struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy”*.

Considerato il primario interesse per il Comune di Lodi, nella sua qualità di ente capofila della Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza, nonché di responsabile della progettazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche antiviolenza sul territorio dell'Ambito di Lodi e della gestione dei contributi economici dedicati, ad assicurare che il servizio del Centro antiviolenza possa essere erogato con le più ampie garanzie di riservatezza e di efficienza;

Visto il vigente *“Regolamento per la gestione e per la vendita dei beni immobili patrimoniali redatto ai sensi dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”* (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 15.7.1999 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 07/07/2008);

Dato atto che, in particolare, l'art. 19 del su citato regolamento prevede che *“l'Amministrazione, nel dare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio patrimonio, si ispira ai seguenti principi:*

- *attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni;*
- *necessità di migliorare la qualità dei servizi all'utenza;*

- *esigenza di assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni*”;

Richiamato, altresì, l’art. 25 del citato Regolamento:

“Art. 25 – Obblighi del Concessionario.

L’utilizzo di immobili, strutture o beni comunali può essere duraturo, ricorrente o occasionale.

a) Concessione duratura o ricorrente:

La Giunta Comunale, anche a titolo agevolato, può concedere, a proprio insindacabile giudizio e secondo le effettive disponibilità, l’utilizzo di propri locali da adibire a sede o uffici di Associazioni, Comitati o Enti di preminente interesse generale, di alta rilevanza sociale.

(...)

L’Assessorato competente valuta le condizioni di ammissibilità della richiesta, anche tenendo conto delle caratteristiche dell’attività da svolgere e delle capacità di coinvolgimento e promozione della Comunità locale e predispone proposta di concessione per la Giunta Comunale. (...);

Richiamata la sentenza n. 5157 del 3 settembre 2018 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale la Corte ha riassunto i principi in base ai quali è consentito alle amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, concedere beni del proprio patrimonio immobiliare, stabilendo che *“il principio di evidenza pubblica è suscettibile di eccezionale deroga in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale”* (par. 18 della sentenza) e che il meccanismo della deroga è legato a doppio filo alla sussistenza di tali esigenze imperative, ossia a quelle situazioni concrete che consentono *“per un’esigenza stimata in sé superiore, di derogare al principio della gara perché si riferiscono ad interessi prioritari che prevalgono sulle esigenze stesse che sono a base della garanzia di concorrenza”* e che, pertanto, la loro sussistenza ha come prodotto finale il prevalere dei valori di cui esse sono espressione sul generale valore della concorrenza;

Dato atto che il *“Considerando”* n. 40 della Direttiva 2006/123/CE ricorda che la categoria delle *“esigenze imperative”* altro non è che il frutto di una elaborazione giurisprudenziale europea che *“copre almeno i seguenti motivi: l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell’ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell’ambiente e dell’ambiente urbano, compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria”*, definizione ripresa dall’art. 4 della Direttiva e tutt’ora vigente;

Evidenziato che, tra le esigenze imperative di cui sopra, viene espressamente citata *“la tutela dei destinatari di servizi”*, esigenza prioritaria nella situazione in oggetto alla luce di quanto sopra espresso circa l’esigenza di tutela delle donne vittime di violenza;

Dato atto che l'indirizzo espresso dal Consiglio Stato conferma analoghe decisioni, tra le quali si evidenzia:

- Tar Liguria, Sentenza n. 67/2014, la quale ha evidenziato come *“le concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico rappresentano (...) una manifestazione del potere dominicale dell'ente proprietario che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e buona amministrazione, precede logicamente la realizzazione delle aspettative dei soggetti terzi. Ne deriva che la pubblica amministrazione, pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione”*. Un'impostazione differente, continua il Tribunale, *“comporterebbe, quale logica conseguenza, che la pubblica amministrazione non possa disporre dei propri beni in coerenza con le scelte discrezionali (lato sensu politiche) operate a monte, dovendosi invece limitare a scegliere i beneficiari sulla base di criteri riferiti all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ovvero alla maggiore convenienza economica: soluzione che si appalesa assurda soprattutto nell'amministrazione locale, dove i criteri che presiedono all'utilizzo del patrimonio pubblico e le finalità perseguite attraverso i relativi atti di disposizione costituiscono una parte non irrilevante del programma 'di governo' dell'Ente”*;
- Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto, che con parere 716/2012/PAR ha stabilito (richiamando altri conformi pareri) che *“il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”* e che *“la mancata redditività del bene è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione”*. Conclude poi la Corte che *“l'indirizzo politico legislativo (che si è venuto affermando negli ultimi anni) riconosce alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico una valorizzazione finalizzata all'utilizzo dei beni secondo criteri privatistici di redditività e di convenienza economica”* e che *“il Comune non deve perseguire, costantemente e necessariamente, un risultato soltanto economico in senso stretto nell'utilizzazione dei beni patrimoniali, ma, come ente a fini generali, deve anche curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità amministrata “l'ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo” (art. 3, comma 2, D). L'eventuale scelta di disporre di un bene pubblico ad un canone di importo diverso da quello corrispondente al suo valore di mercato, ad avviso della Sezione deve avvenire a seguito di un'attenta ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera discrezionale dell'ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l'interesse alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della tutela costituzionale di cui questo gode (art. 119, comma 6, Cost.), secondo il principio già affermato nella citata delibera 33/2009/PAR di questa Sezione”*;

Richiamato, altresì, l'art. 71 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”* (GU Serie Generale n. 179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43), nella parte in cui prevede (comma 2) che *“Lo Stato, le*

Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”;

Visto l’art. 46 del D.lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale all’approvazione del presente atto;

Richiamato il Regolamento per il funzionamento Giunta comunale approvato con delibera di Giunta n. 40 del 11 marzo 2020;

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal dirigente della Direzione 4, dott.ssa Sabrina Massazza e dal Dirigente titolare della Direzione 1;

DELIBERA

1. di approvare le premesse perché siano parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di procedere, per dare l’attuazione al Programma regionale antiviolenza 2026/2028 di cui alla DGR 6200/2026 e individuazione dei soggetti gestori di CAV e CR deputati all’erogazioni di servizi minimi per vittime di violenza di genere, tramite Avviso pubblico di concessione di contributo;
3. di cofinanziare Programma regionale antiviolenza 2026/2028 di cui alla DGR 6200/2026:
4. tramite concessione in comodato d’uso gratuito i locali di proprietà comunale situati a Lodi, in Via Gorini al soggetto gestore di Cav, selezionato tramite Avviso sopra citato, per un valore annuo di € 20.400,00;
5. sostenendo le spese delle utenze dei locali (luce, gas, acqua), per un valore annuo di € 3.900,00
6. di dare atto il valore del cofinanziamento complessivo al Programma regionale antiviolenza 2026/2028 da parte del Comune di Lodi ammonta complessivamente a 24.300,00 €/anno;
7. di stabilire che la durata del comodato sia dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2028, termine di conclusione del Programma regionale antiviolenza 2026/2028 descritto in premessa, salvo proroghe che dovessero essere stabilite da Regione Lombardia;
8. di stabilire che le cause del detto contratto consiste nella necessità che nei locali di cui al punto 3, il soggetto gestore di Cav, selezionato tramite Avviso, allochi la sede operativa del Centro Antiviolenza;
9. di dare atto che non sono previste minori entrate in relazione al fatto che i detti locali erano già concessi, a titolo di comodato d’uso gratuito;

10. di dare atto che le spese per utenze, che restano a carico del Comune di Lodi, sono già previste nei normali stanziamenti di bilancio 2026/2028;
11. di demandare alla Dirigente della Direzione organizzativa 4 tutte le azioni necessarie dare attuazione al Programma regionale anti violenza 2026/2028, sul territorio che afferisce alla Rete Territoriale Anti violenza di Lodi;
12. di demandare al Dirigente della Direzione organizzativa 3 la predisposizione e stipula del contratto previsto al punto 2, secondo lo schema qui allegato;
13. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 al fine di dare avvio al Programma regionale anti violenza 2026/2028 sul territorio che afferisce alla Rete Territoriale Anti violenza di Lodi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
CARLINO DIEGO
con firma digitale